



COMUNE DI TRABIA

(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)

INFORMATIVA IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2022

L'imposta di soggiorno è stata istituita dal Comune di Trabia, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 02/2/2022 con lo specifico Regolamento applicativo dal 1 gennaio 2022.

Il tributo è dovuto da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Trabia, e si applica ad ogni pernottamento (ovvero per ogni persona e per ogni notte).

Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

CHI DEVE PAGARE

E' soggetto passivo dell'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive site nel territorio comunale e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Trabia.

Entro il periodo di soggiorno l'ospite deve versare l'imposta dovuta al gestore, il quale ne rilascia quietanza.

CHI E' ESENTE

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

- *i minori fino al compimento del 10° anno di età e gli anziani oltre il compimento del 70° anno di età;*
- *i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;*
- *gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;*
- *il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;*
- *gli studenti in rapporto di stage con le catene alberghiere che alloggiano in qualità di ospiti gratuiti presso le strutture ricettive del Comune di Trabia.*
- *coloro che soggiornano per periodi superiori a 14 giorni consecutivi, sono tenuti al pagamento dell'imposta fino al quattordicesimo pernottamento compreso. Dal quindicesimo giorno di soggiorno consecutivo in avanti, l'imposta non è dovuta;*
- *coloro che partecipano a programmi di mobilità europei, regionali e nazionali (es. "Erasmus", "Europa per i Cittadini") per la durata del soggiorno, previo rilascio dell'autocertificazione ai fini dell'esenzione dell'imposta di soggiorno resa in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 200 e successive modificazioni, volta a dichiarare che il soggiorno presso la struttura è finalizzato alla partecipazione al programma in oggetto;*
- *disabili;*
- *i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie entro un raggio di 30 Km dalla struttura ricettiva, in ragione di massimo n. 2 accompagnatori per paziente.*

L'applicazione della presente esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive m.i., contenenti le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o da ricovero, nonché la struttura sanitaria, presso la quale è effettuato il ricovero, e/o le prestazioni sanitarie. L'accompagnatore, dovrà altresì dichiarare che, il soggiorno presso la struttura ricettiva, è finalizzato, all'assistenza sanitaria, nei confronti del paziente;

- *per le famiglie numerose oltre cinque componenti, pagano solo 5 di essi che rientrano nelle categorie individuate al presente articolo;*
- *i pernottamenti in tenda e in camper;*

L'esclusione deve risultare da idonea documentazione, predisposta su supporto cartaceo o informatico dal soggetto responsabile del pagamento dell'imposta e da questi conservata ai fini della dichiarazione annuale e dei successivi controlli.

QUANTO SI PAGA

Le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2022 sono determinate negli importi di seguito indicati, per persona e per ogni pernottamento.

Prospetto ricavato dalla Delibera G.M. di approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno n. 40 del 01.04.2022 per l'anno 2022 nel Comune di Trabia:

| TIPOLOGIA | Imposta per persona e per ogni pernottamento |
|----------------------------|--|
| 5 stella | € 1,50 |
| 4 stelle | € 1,50 |
| 3 stelle | € 1,50 |
| 2 stelle | € 1,50 |
| 1 stelle | € 1,50 |
| strutture extraalberghiere | € 1,50 |

OBBLIGHI DEI GESTORI

1. I Gestori Responsabile del pagamento, sono tenuti a:

a) contestualmente con l'inizio dell'attività, deve darne comunicazione all'Ufficio comunale competente per materia. Analogamente devono essere comunicate eventuali variazioni significative ai fini della gestione dell'imposta (quali subentri, cambio di gestore/dichiaranti, classificazione della struttura).

2. **RICHIEDERE IL PAGAMENTO** dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite, riscuotendone l'importo dovuto e rilasciandone quietanza.

3. **INFORMARE** i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, istituendo a tal fine appositi spazi nella struttura e sui canali utilizzati dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.

4. **TRASMETTERE** per ciascuna struttura gestita – la dichiarazione annuale, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. **Allegato A) Dichiarazione.**

4) **CARICARE** mensilmente la dichiarazione delle presenze esclusivamente in via telematica attraverso il canale opportunamente predisposto con accesso tramite SPID.

5) **EFFETTUARE IL VERSAMENTO** al Comune di Trabia dell'imposta di soggiorno con cadenza trimestrale, mediante le modalità consentite e nei termini previsti dalla normativa vigente, accedendo alla dichiarazione ed integrando mese per mese il versamento, documentando la definizione dell'importo mediante la comunicazione trimestrale delle presenze. La comunicazione trimestrale delle presenze è presentata su modello telematico messo a disposizione dal Comune e deve contenere

- il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta avvenuti nel trimestre;
- il numero e la tipologie delle esenzioni intervenute nel periodo;
- le modalità e gli estremi del versamento effettuato dell'imposta raccolta nel trimestre;
- eventuali ulteriori informazioni utili relative alla gestione dell'imposta nel periodo oggetto della dichiarazione. La comunicazione deve essere presentata anche in caso di assenza di pernottamenti imponibili;

RIVERSARE al COMUNE le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro 16 giorni dalla fine di ciascun trimestre, con le seguenti modalità:

- a) mediante pagamento con bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria del Comune di Trabia:

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO – “G. TONIOLO” DI SAN CATALDO
CORSO UMBERTO I°, N. 10 SEDE D I TRABIA
IBAN: IT 12 U 0895243670000000802456**

TRASMETTERE AL COMUNE formato cartaceo o altra procedura attivata e comunicata dall'Amministrazione comunale, entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il **CONTO DELLA GESTIONE** (secondo le modalità previste dalle norme vigenti), redatto su modello approvato con DPR 194/1996. IL MODELLO 21 è messo a disposizione dal Comune di Trabia con accesso on-line al link sotto riportato.

CONSERVARE TUTTA la documentazione relativa all'imposta di soggiorno (Dichiarazioni: di pernottamento, di esenzione, segnalazione di rifiuto al versamento, ecc.) per almeno 5 anni.

VIOLAZIONI E SANZIONI

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo si rinvia a quanto previsto dal vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno.

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omesso ritardato o parziale versamento dell'imposta riscossa dal titolare della struttura ricettiva, secondo le modalità previste dall'art. 7 comma 1 lett. c), si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.471/1997 e s.m.i., oltre ad ogni ulteriore gravame previsto dalla normativa vigente. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 9 e 17 del D.Lgs. n.472/1997 e s.m.i.

4. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7 comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, a norma dell'art.180 del decreto legge 19 maggio 2020 n.34 convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 n.77. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

LINK ACCESSO STRUTTURE PER INVIO TELEMATICO

Sul sito del comune di TRABIA

al link: <https://trabia.comuneweb.it/Content/landingContent/?ImpostaDiSoggiorno>

INFORMAZIONI E RICHIESTE

Ufficio tributi – Via Spalla, 29 – 90019 Trabia (PA)

Tel. 091/8104012

Mail: ici@comunetrabia.it

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE